



## SPECIALE COSTITUZIONE EUROPEA

### Una firma storica

### Semplificazione, trasparenza e sussidiarietà

Controlli ex ante ed ex post

### Cittadinanza europea

L'integrazione della Carta dei diritti

### Istituzioni

I compiti del Presidente del Consiglio Europeo

I Consigli

La Commissione e il suo Presidente

Più potere al Parlamento

Un Ministro con doppio cappello

### Politiche

La norma passerella

Una difesa più europea

Si rafforza l' "Eurogruppo"

### Disposizioni "orizzontali", generali e finali

Recesso, revisione e ratifica

Lo scorso 29 ottobre ha visto finalmente la luce la Costituzione Europea, dopo quasi mezzo secolo dalla firma in Campidoglio dei Trattati di Roma, che nel 1957 sancì la nascita della Comunità Economica Europea. "In rete con l'Italia" analizza in questo numero speciale i passaggi salienti della Costituzione evidenziando le principali novità introdotte rispetto ai precedenti Trattati.

## Una firma storica

I Capi di Stato e di Governo ed i Ministri degli Affari Esteri di 29 Paesi europei hanno partecipato lo scorso 29 ottobre a Roma alla cerimonia della firma del Trattato e dell'Atto finale che stabiliscono una Costituzione per l'Europa. **Il Trattato e l'Atto finale sono stati firmati dai 25 Stati membri dell'Unione Europea.** I Paesi candidati, Turchia, Bulgaria e Romania, hanno firmato invece solo l'Atto finale. Dal canto suo la Croazia ha partecipato in veste di osservatore, in quanto paese candidato che non ha preso parte ai lavori della Convenzione.

La Carta Europea, **formata da 448 articoli** che sostituiranno tutti i precedenti Trattati, per entrare in vigore dovrà ora essere ratificata, con voto parlamentare o referendario, da tutti gli Stati firmatari.

Dalla Costituzione emergono numerose novità istituzionali ed organizzative. Tra queste ricordiamo l'aumento del numero e dei poteri dei deputati europei - il Parlamento di Strasburgo salirà a 750 seggi ed avrà funzioni legislative e di bilancio in co-decisione con il Consiglio Europeo - e **l'abbandono del sistema di rotazione semestrale della Presidenza dell'Unione.** Il Presidente del Consiglio Europeo durerà infatti in carica due anni e mezzo e sarà affiancato dalla **nuova figura del Ministro degli Affari Esteri** che ricoprirà anche la carica di Vice Presidente della Commissione. Maggiori prerogative verranno attribuite anche alla Commissione Europea che sarà composta da un rappresentante per Stato anche se, a partire dal 2014, solo due terzi dei Paesi membri potranno essere rappresentati da un commissario. Nonostante l'abolizione del voto all'unanimità per l'approvazione di leggi fondamentali, riguardanti il fisco, la sicurezza, la politica estera e sociale, sarà necessaria una maggioranza qualificata e **potrà essere sollevato dalle singole Nazioni, sia pur con il sostegno di almeno 4 Stati, il diritto di veto.** Ma vediamo più nel dettaglio come nasce questa Costituzione e quali sono i suoi contenuti. Il Trattato Costituzionale è il frutto di un negoziato che si è sostanzialmente articolato in due fasi principali.

**Un primo progetto è stato redatto in seno alla Convenzione sul futuro dell'Europa** (febbraio 2002-luglio 2003) a cui hanno partecipato oltre alle istanze governative dei Paesi membri, anche i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, delle Istituzioni dell'Unione, raccogliendo, al tempo stesso, i contributi provenienti da differenti rappresentanze della società civile. **Questa prima bozza di Trattato Costituzionale è stata in parte modificata dai lavori della Conferenza Intergovernativa per la riforma dei Trattati** che si è aperta il 4 ottobre 2003, sotto la Presidenza italiana dell'Unione, e si è conclusa il 17 giugno 2004 sotto la Presidenza irlandese. Le principali innovazioni introdotte dal Trattato Costituzionale possono essere riassunte in 5 grandi "capitoli":

- **semplificazione, trasparenza e sussidiarietà;**
- **cittadinanza europea;**
- **istituzioni;**
- **politiche;**
- **disposizioni "orizzontali", generali e finali.**

## **Semplificazione, trasparenza e sussidiarietà**

---

In merito al primo capitolo significativi risultati sono stati raggiunti sul fronte della semplificazione, infatti tutte le disposizioni attualmente contenute nei differenti Trattati e protocolli allegati sono riunite in **un solo "Trattato Costituzionale", diviso in quattro Parti**, più i protocolli e le dichiarazioni. Benché il numero complessivo degli articoli rimanga elevato (448), è importante sottolineare che la **Parte I** risponde all'esigenza di raccogliere in un documento unico tutte le **disposizioni di valenza propriamente costituzionale**. Sarà questo il testo di riferimento per i cittadini europei: il vero e proprio "cuore costituzionale" dell'Unione. Tra i principali interventi di semplificazione ricordiamo la **soppressione della struttura a "pilastri"** in cui si articolava l'Unione fin dal Trattato di Maastricht e il conseguente **rafforzamento del quadro istituzionale**, con il mantenimento delle specificità delle singole politiche (in particolare delle Politiche Estere e di Sicurezza Comune). L'Unione è poi dotata di **personalità giuridica unica** (art. 1-7). Viene così posto fine alla distinzione fra "Comunità" e "Unione", fonte di disfunzioni sul piano operativo e di ambiguità sotto il profilo delle relazioni esterne. Inoltre le procedure decisionali vengono semplificate, stabilendosi come regola una **"procedura legislativa uniforme"** che si articola sulla codecisione fra Consiglio e Parlamento Europeo e sul voto a maggioranza qualificata in Consiglio.

### **Controlli ex ante ed ex post**

Un'altra grande "area di riforma" riguarda la migliore applicazione del principio di sussidiarietà e la trasparenza. Innanzitutto, il Trattato Costituzionale ribadisce che le competenze dell'Unione vanno esercita-

te nel rispetto dei criteri di proporzionalità e sussidiarietà (art. I-11). Il nuovo protocollo allegato al Trattato chiarisce meglio la natura del principio di sussidiarietà introducendo una serie di disposizioni volte a migliorarne l'applicazione. Fra queste, risulta particolarmente innovativo il meccanismo di **controllo politico "ex ante"** ("early warning") da parte dei Parlamenti degli Stati membri, cui si affiancherà un controllo "ex post", di carattere giurisdizionale, da parte della Corte di Giustizia (su istanza degli stessi Parlamenti nazionali).

In riferimento alla trasparenza la **ripartizione delle competenze fra l'Unione e gli Stati membri** viene meglio chiarita attraverso: la descrizione delle varie categorie di competenze; la riformulazione del cosiddetto "**principio di attribuzione**", in base al quale **l'Unione può esercitare soltanto le competenze che le sono esplicitamente conferite dai Trattati**, essendo inteso che le "competenze residue" spettano agli Stati (art I-11); il mantenimento di una "clausola di flessibilità" (simile al vigente art. 308 del Trattato che istituisce la Comunità Europea - TCE), in modo da consentire all'Unione di rispondere a esigenze di carattere straordinario (art I-18).

## Cittadinanza europea

Diverse disposizioni del Trattato riguardano la "cittadinanza europea", cioè la creazione di un quadro di valori, diritti e doveri condivisi.

**Alcuni principi fondamentali** sono stabiliti già nei primi articoli del Trattato:

- l'art. I-1 fissa il principio della "**doppia legittimità dell'Unione**", stabilendo che la "Costituzione" è "ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa".
- L'articolo I-2 definisce i **valori su cui si fonda l'Unione**: valori di "rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza". Le novità di rilievo in tale contesto sono la creazione di una base giuridica per il riconoscimento del valore dell'uguaglianza, desunto previamente solo in via giurisprudenziale, ed il riconoscimento dei diritti degli individui appartenenti ad una minoranza.
- L'art. I-3 elenca **gli obiettivi dell'Unione**, che vanno dal progresso sociale alla tutela dell'ambiente, dalla promozione della pace alla solidarietà fra Stati membri, dallo sviluppo del patrimonio culturale europeo alla tutela dei diritti umani.
- L'art. I-5 introduce l'esplicito riferimento alle **autonomie locali e regionali** derivanti dalle strutture costituzionali degli Stati membri.

## L'integrazione della Carta dei diritti

L'innovazione più importante è però l'incorporazione integrale della "Carta dei diritti" nella Parte II del Trattato Costituzionale. Per superare le resistenze di alcuni Governi si è inserito in un articolo della Parte II il

### Una firma storica

### Semplificazione, trasparenza e sussidiarietà

Controlli ex ante ed ex post

### Cittadinanza europea

L'integrazione della Carta dei diritti

### Istituzioni

I compiti del Presidente del Consiglio Europeo

I Consigli

La Commissione e il suo Presidente

Più potere al Parlamento

Un Ministro con doppio cappello

### Politiche

La norma passerella

Una difesa più europea

Si rafforza l' "Eurogruppo"

### Disposizioni "orizzontali", generali e finali

Recesso, revisione e ratifica

riferimento alle "Spiegazioni", cioè ai "commenti" prodotti dal Presidium della Convenzione "Herzog", come elemento interpretativo della Carta stessa (art. II-112.7). L'integrazione nel "Trattato Costituzionale" mette fine all'incertezza sullo "status" della Carta permettendole, in prospettiva, di dispiegare importanti effetti giuridici e politici. Con questa decisione, **l'Unione viene dotata di un "corpus" di diritti e di principi che le sono direttamente ascrivibili**. Un passo importante nell'affermazione della sua natura di "comunità di valori" e "unione di cittadini".

Un intero titolo della Parte I (il Titolo VI) è dedicato alla **"vita democratica dell'Unione"**.

La proposta più innovativa in questo ambito riguarda l'iniziativa popolare. Il par. 4 dell'art 47 prevede, infatti, che: "cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, appartenenti ad un numero significativo di Stati membri" [possano] prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata [...]". In prospettiva, questo strumento potrebbe favorire **un maggiore coinvolgimento dei cittadini nel "discorso politico europeo"**.

## Istituzioni

---

Il capitolo più complesso, tanto nei lavori della Convenzione, quanto durante la Conferenza Intergovernativa, è stato quello istituzionale. Sono state introdotte alcune significative innovazioni, che riassumiamo qui di seguito.

**Il Consiglio Europeo viene inserito nel novero delle Istituzioni** dell'Unione mentre precedentemente era un organo di impulso politico esterno al vero e proprio apparato istituzionale dell'Unione. Continua comunque a svolgere, di norma, funzioni di orientamento ed impulso politico ed interviene solo in casi eccezionali (esplicitamente menzionati nel Trattato) nell'attività normativa.

### I compiti del Presidente del Consiglio Europeo

L'innovazione principale riguarda l'elezione a maggioranza qualificata, per un periodo di due anni e mezzo, di un **Presidente del Consiglio Europeo** (art. I-22).

Per rendere accettabile questa figura ai Paesi con peso demografico medio-piccolo, che paventavano la creazione di una figura antagonista al Presidente della Commissione, i poteri del Presidente "stabile ed elettivo" sono stati accuratamente descritti. Egli infatti:

- **svolge le funzioni di "Chairman"** del Consiglio Europeo, di cui "presiede e anima" i lavori;
- prepara le riunioni dei Capi di Stato e di Governo "in cooperazione con il Presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio Affari Generali";
- **si adopera per "facilitare la coesione e il consenso"** all'interno

## Una firma storica

## Semplificazione, trasparenza e sussidiarietà

Controlli ex ante ed ex post

## Cittadinanza europea

L'integrazione della Carta dei diritti

## Istituzioni

I compiti del Presidente del Consiglio Europeo

I Consigli

La Commissione e il suo Presidente

Più potere al Parlamento

Un Ministro con doppio cappello

## Politiche

La norma passerella

Una difesa più europea

Si rafforza l' "Eurogruppo"

## Disposizioni "orizzontali", generali e finali

Recesso, revisione e ratifica

del Consiglio Europeo;

- svolge una funzione di rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alle Politiche Estere e di Sicurezza Comune "fatte salve le attribuzioni del Ministro degli Affari Esteri dell'Unione".

In definitiva, il Presidente non è un organo "monocratico", non dispone di poteri autonomi, non è "sovraordinato" rispetto alle altre Istituzioni e non dispone nemmeno di una "catena di comando" che possa farne in qualche modo il "vertice" della filiera consiliare. Egli è essenzialmente un "primus inter pares" all'interno del Consiglio Europeo di cui **deve assicurare la continuità e coerenza di azione.**

Il testo finale ha comportato anche l'eliminazione della incompatibilità della carica di Presidente del Consiglio Europeo e di Presidente della Commissione, prevedendo soltanto una generale incompatibilità con l'esercizio di un mandato nazionale.

## I Consigli

Il Trattato Costituzionale menziona esplicitamente due sole **formazioni consiliari** (art. I-24):

- il **Consiglio Affari Generali (CAG)**, incaricato di assicurare la coerenza dei lavori delle diverse formazioni del Consiglio dei Ministri e di preparare le riunioni del Consiglio Europeo;
- il **Consiglio Affari Esteri**, responsabile per l'elaborazione delle politiche esterne dell'Unione.

**Per quanto riguarda le Presidenze**, è previsto che il Consiglio Affari Esteri sia presieduto dal Ministro degli Esteri dell'Unione (art. I-28 par. 3). In riferimento alla **definizione della maggioranza qualificata** in Consiglio, il Trattato Costituzionale sostituisce il complesso sistema di ponderazione dei voti negoziato a Nizza con il sistema della **doppia maggioranza**. A decorrere dal novembre del 2009 entrerà in vigore il nuovo sistema con soglie del 65% della popolazione e del 55% degli Stati membri rappresentanti almeno quindici di essi (di fatto a partire da una Unione con 27 Paesi, il 55% corrisponde a 15 Stati membri). **Ogni minoranza di blocco dovrà essere composta da almeno 4 Stati membri** onde evitare che i tre Paesi più grandi dell'Unione possano impedire l'adozione delle decisioni sulla base del fattore popolazione (la Germania, unita a due Stati tra Italia, Francia e Regno Unito, può infatti sempre raggiungere una soglia superiore al 35% della popolazione dell'Unione).

Fino al 2014, il Collegio sarà composto da un Commissario per ogni Stato membro.

A partire dal 2014, il **Collegio dei Commissari sarà composto da un numero di membri equivalente ai 2/3 degli Stati membri** (compreso il Presidente e il Ministro degli Affari Esteri) scelti in base a un "sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri". Il Consiglio Europeo potrà modificare all'unanimità tanto la composizione della Commissione, quanto il meccanismo di rotazione (art. I-26).



Questa graduale transizione verso una Commissione ridotta è stata concepita per contemperare l'attaccamento degli Stati medio-piccoli al principio "un cittadino di ciascuno Stato membro" con l'esigenza di contenere il numero dei Commissari e di razionalizzare la distribuzione dei portafogli.

### La Commissione e il suo Presidente

Il ruolo della Commissione viene preservato mantenendo il potere esclusivo di iniziativa e rafforzandone il ruolo nell'elaborazione di programmi strategici annuali e pluriennali.

**Il Presidente della Commissione viene eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio Europeo.** Rispetto alla situazione attuale, sembrerebbe un cambiamento di forma più che di sostanza.

E' però previsto che il Consiglio Europeo – che delibera a maggioranza qualificata – tenga conto delle elezioni del Parlamento Europeo e conduca "consultazioni appropriate" prima di proporre il candidato alla carica di Presidente della Commissione. **Il Presidente della Commissione viene poi dotato di maggiori poteri di scelta ed organizzazione interna del Collegio**, vedendosi riconosciuto, fra l'altro, il potere di obbligare i singoli Commissari alle dimissioni.

### Più potere al Parlamento

**Il Parlamento Europeo è probabilmente l'istituzione che esce maggiormente rafforzata dal Trattato Costituzionale:**

- la generalizzazione della "procedura legislativa uniforme" assicura il **pieno coinvolgimento del Parlamento in molti ambiti nei quali svolgeva, in precedenza, un ruolo marginale.** Basti pensare alle materie relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, alla politica agricola e alla politica commerciale;
- **il legame "fiduciario" fra Parlamento e Commissione risulta accresciuto** dal rafforzamento del ruolo dell'Assemblea di Strasburgo nella procedura di nomina del Presidente della Commissione;
- il Parlamento si vede riconosciuto un **potere di controllo sugli atti di legislazione delegata** (con la possibilità di prevedere clausole di "call back");
- la nuova procedura di bilancio rafforza il ruolo del Parlamento. Viene invece rinviata ad una Decisione del Consiglio Europeo la definizione della composizione del Parlamento Europeo (in vista delle elezioni del 2009).

### Un Ministro con doppio cappello

Fra le novità in materia istituzionale merita di essere sottolineata la creazione di un Ministro degli Affari Esteri dell'Unione che raccoglierà

## Una firma storica

## Semplificazione, trasparenza e sussidiarietà

Controlli ex ante ed ex post

## Cittadinanza europea

L'integrazione della Carta dei diritti

## Istituzioni

I compiti del Presidente del Consiglio Europeo

I Consigli

La Commissione e il suo Presidente

Più potere al Parlamento

Un Ministro con doppio cappello

## Politiche

La norma passerella

Una difesa più europea

Si rafforza l' "Eurogruppo"

## Disposizioni "orizzontali", generali e finali

Recesso, revisione e ratifica

in una sorta di "unione personale" ("doppio cappello") le competenze degli attuali "Alto Rappresentante" e Commissario responsabile per le Relazioni Esterne.

**Il Ministro verrà nominato dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione.** Il Ministro farà parte a pieno titolo del Collegio dei Commissari, di cui assumerà la Vice Presidenza. Le sue competenze varieranno però a seconda che agisca in ambito "Relex" (le attuali relazioni esterne, "comunitarizzate") o in ambito delle Politiche Esterne e di Sicurezza Comune (PESC). Nel primo caso, il Ministro sarà vincolato dal principio di collegialità: agirà, cioè, come membro della Commissione. Nel secondo caso, agirà come "mandatario" del Consiglio e disporrà di un diritto di iniziativa autonoma.

L'accordo raggiunto al termine della Conferenza Intergovernativa prevede inoltre che egli presieda il Consiglio Affari Esteri, **in modo da assicurare la coerenza di tutti gli aspetti dell'azione esterna dell'Unione**, e che possa avvalersi di un "Servizio Europeo per l'Azione Esterna".

Il Trattato ha introdotto novità di rilievo sugli aspetti finanziari e di bilancio che, nonostante l'inserimento di ulteriori margini di complessità nelle procedure decisionali, rispettano l'equilibrato assetto delineato dalla Convenzione. Vi è, in particolare, una prevalenza del Consiglio nella definizione delle Risorse Proprie e del Quadro Finanziario Pluriennale ed un maggior ruolo del Parlamento Europeo nella procedura di bilancio attraverso **la soppressione dell'anacronistica distinzione tra Spese Obbligatorie e Non Obbligatorie.**

## Politiche

Le maggiori novità riguardano spazio di **libertà, sicurezza e giustizia:**

- **la cooperazione giudiziaria in materia civile e le politiche relative ad asilo, visti e immigrazione vengono in pratica comunitarizzate.** L'attuale regime di voto (consultazione del Parlamento e decisione del Consiglio all'unanimità) viene sostituito dalla "procedura legislativa" ordinaria (codecisione con voto a maggioranza qualificata in Consiglio). Uniche eccezioni, la possibilità che gli atti legislativi siano adottati, oltre che su proposta della Commissione, anche su iniziativa di un quarto degli Stati membri ed il diritto di famiglia, per il quale rimane in vigore l'unanimità;
- **la gestione delle frontiere viene considerata un problema di interesse comune**, da gestire in base a principi di solidarietà e di equa condivisione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario;
- **la cooperazione giudiziaria in materia penale viene significativamente rafforzata.** Oltre a stabilire il principio del mutuo riconoscimento degli atti giudiziari, viene resa più agevole l'adozione, ove

necessario, di norme minime relative all'armonizzazione del diritto processuale e materiale. **Le attuali procedure decisionali, caratterizzate dalla preminenza dell'unanimità e dal ruolo secondario del Parlamento Europeo, vengono sostituite** dalla "procedura legislativa ordinaria", corredata da un meccanismo di "freno di emergenza". Questo meccanismo consente di portare all'attenzione del Consiglio Europeo i provvedimenti che influenzino aspetti fondamentali del sistema giudiziario di uno Stato membro. Nel caso il Consiglio Europeo blocchi il provvedimento, gli Stati membri che intendono proseguire sulla stessa strada sono automaticamente autorizzati a costituire una cooperazione rafforzata.

### La norma passerella

La principale **innovazione in materia di Politiche Estere e di Sicurezza Comune** è probabilmente la già menzionata creazione di un Ministro degli Affari Esteri dell'Unione.

**Meno innovativo il bilancio per quanto riguarda le procedure decisionali:** la regola generale rimane l'unanimità. Rispetto ai Trattati vigenti, viene però introdotta una disposizione che potrebbe favorire, in via di prassi, una più ampia applicazione del voto a maggioranza qualificata. E' previsto infatti che il Consiglio possa approvare a maggioranza le proposte formulate dal Ministro degli Esteri a seguito di una richiesta del Consiglio Europeo. Viene inoltre inserita una "norma passerella" speciale (art. I-40.7 e III-300 par. 3) in base alla quale il Consiglio Europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza in casi diversi da quelli previsti dal Trattato.

### Una difesa più europea

Significative le innovazioni introdotte per quanto riguarda **la politica della difesa**, che è ormai considerata "parte integrante delle Politiche Estere e di Sicurezza Comune" (art. I-41):

- **viene ampliato il novero delle missioni nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi militari e civili** (art III-309) ed è previsto che il Consiglio – all'unanimità – possa affidare ad un gruppo di Stati membri la loro realizzazione (art. III-310).
- E' contemplata la possibilità che gli Stati membri che desiderano assumere impegni più vincolanti in questo ambito realizzino fra loro una **"cooperazione strutturata permanente"** (art. III-312) previa decisione adottata a maggioranza qualificata dal Consiglio (che deve consultare preventivamente il Ministro degli Esteri).
- Parallelamente, è previsto che alcuni Stati assumano un impegno di difesa reciproca (art. I-41 par.7). Questa formulazione introduce, sia pure con modalità che tengono conto delle specifiche situazioni di alcuni Stati membri, un **obbligo di mutua assistenza "qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo**



**territorio**". Si tratta di un'ipotesi di grande significato nella prospettiva della creazione di un' autentica dimensione europea di difesa, compatibile con il quadro ONU e NATO.

- E' introdotta una "clausola di solidarietà" di carattere orizzontale, che impegna gli Stati membri ad intervenire in **sostegno di uno Stato membro qualora quest'ultimo sia "oggetto di un attacco terroristico** o [...] vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo" (art. I-43).
- E' prevista l'istituzione di una **Agenzia per gli armamenti**, la ricerca e le capacità militari (artt. I-41 par.3 e III-311) già anticipatamente attivata con un'Azione comune del Consiglio del 12 luglio di quest'anno.

### Si rafforza "l'Eurogruppo"

Sul fronte della "**Governance economica**", il Trattato Costituzionale rafforza in parte il ruolo della Commissione nella procedura per la determinazione dei disavanzi eccessivi prevedendo che la Commissione rivolga il proprio **early warning non solo al Consiglio ma anche allo Stato membro interessato**. Il Consiglio una volta adottata, su proposta della Commissione la decisione con cui rileva il disavanzo eccessivo deve adottare le raccomandazioni (già previste all'art. 104 del vigente Trattato) volte a **porre fine alla situazione di disavanzo senza inutili ritardi** (art. III-184). Il Trattato Costituzionale precisa, inoltre, i contorni della procedura per il coordinamento delle politiche economiche (art. III-177) ed introduce la procedura legislativa uniforme in alcuni ambiti in cui era prevista la procedura di cooperazione. Da registrare con favore, comunque, un rafforzamento dell' "**Eurogruppo**", cioè del nucleo dei Paesi che hanno adottato la Moneta Unica. Il Consiglio dei Ministri delle Finanze dell'area Euro viene infatti formalizzato e viene ampliato l'elenco delle materie sulle quali, all'interno dell'ECOFIN, **solo i Paesi che adottano l'Euro esprimeranno il loro voto** (art. III-194; art. III-197 par.4). Questi ultimi saranno inoltre chiamati ad esprimersi sull'ingresso di nuovi Stati membri nell'Unione Economica e Monetaria (art. III-198 par.2). L'art. 2 del Protocollo sull'Eurogruppo prevede la designazione di un Presidente per un periodo di due anni e mezzo (l'attuazione di tale previsione è stata peraltro già anticipata con la recente nomina del lussemburghese Jean-Claude Juncker).

### Disposizioni "orizzontali", generali e finali

Innovativa è la clausola che prevede la possibilità **di recesso dall'Unione** (art. I-60). Lo Stato membro che intende abbandonare l'Unione notifica la sua intenzione al Consiglio Europeo. Viene avviata a questo punto una procedura negoziale volta a definire le modalità del ritiro.

## Una firma storica

## Semplificazione, trasparenza e sussidiarietà

Controlli ex ante ed ex post

## Cittadinanza europea

L'integrazione della Carta dei diritti

## Istituzioni

I compiti del Presidente del Consiglio Europeo

I Consigli

La Commissione e il suo Presidente

Più potere al Parlamento

Un Ministro con doppio cappello

## Politiche

La norma passerella

Una difesa più europea

Si rafforza l' "Eurogruppo"

## Disposizioni "orizzontali", generali e finali

Recesso, revisione e ratifica

Per quanto riguarda le future revisioni, il Trattato Costituzionale prevede due innovazioni. La prima è **l'istituzionalizzazione del metodo della Convenzione** (art. IV-443 par.2). Le future Conferenze intergovernative saranno precedute dalla convocazione di una "Convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, del Parlamento Europeo e della Commissione". La Convenzione svolgerà però una funzione di tipo "istruttorio", adottando per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri. Più significativa, probabilmente, è però la **procedura semplificata per la revisione della Costituzione** (art. IV-444 e IV-445) proposta a suo tempo dalla Presidenza italiana e recepita dalla Conferenza Intergovernativa. Questa procedura consente di modificare le disposizioni del Trattato Costituzionale relative alle politiche interne dell'Unione attraverso una decisione unanime del Consiglio Europeo seguita dall'approvazione degli "Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali". Evita quindi la convocazione di una nuova Conferenza Intergovernativa.

Da segnalare, infine, le disposizioni relative alla **ratifica del Trattato Costituzionale** (art. IV-447). Nella eventualità di una "impasse" – dovuta, ad esempio, alla mancata ratifica di uno o più Stati membri – la Dichiarazione adottata dai Capi di Stato e di Governo (allegata al Trattato Costituzionale ed ispirata all'art. IV-443 par.4) adombra una soluzione di tipo politico. Si prevede infatti che, "qualora al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del Trattato" **una esigua minoranza degli Stati membri (meno di un quinto) "abbia incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica", la questione venga deferita al Consiglio Europeo.**